

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**  
**Comunicato Ufficiale n.1 del 16 novembre 2021**

Riunione del 4 Novembre 2021

Presidente: Avv. Claudio Cutrera  
Componente Avv. Francesca Romana Pettinelli  
Componenti: Avv. Giulia Mennuni

**CSA 1.21.22 – Reclamo della S.S.D.R.L. FUTURA VOLLEY GIOVANI avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale, con decisione C.U. 1 del 14.10.2021**

\*\*\*\*\*

Con reclamo del 19.10.2021 la Soc. Futura Volley Giovani contestava il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale (C.U. 1 del 14.10.2021) con il quale le veniva comminata la sanzione di € 400,00 a fronte della violazione, da parte di un proprio tesserato (Sig. Tettamanti) nel corso della gara n. 3203 (OMAG MT S. Giovanni Marignano – Futura Volley Giovani Busto), delle disposizioni sanitarie attualmente vigenti.

La Soc. Futura Volley Giovani, assistita dall’Avv. Massimo Della Rosa, anticipava reclamo per contestare tale sanzione, poiché a suo dire “*ingiusta e gravatoria*” anche in considerazione dell’attenzione posta dal Sodalizio nell’attuazione delle misure previste per il contenimento della diffusione del virus COVID 19.

Chiedeva quindi copia dei documenti sulla base dei quali era stato reso il provvedimento sanzionatorio e si riservava quindi di precisare i motivi di reclamo.

Pertanto, in data 22.10.2021, la Soc. Futura Volley Giovani procedeva a detta integrazione ed evidenziava in primo luogo il proprio rammarico per l’accaduto e per la violazione commessa dal tesserato Tettamanti (vice allenatore) in virtù della particolare attenzione della Dirigenza societaria sul tema sanitario, poiché in gran parte impegnata in attività professionali nel settore medico.

Evidenziava, a tal proposito, di aver effettuato una seria e concreta campagna di sensibilizzazione nei confronti dei propri tesserati e che per questo aveva stigmatizzato

il comportamento del proprio vice allenatore, il quale, nel corso della gara OMAG MT S. Giovanni Marignano – Futura Volley Giovani Busto, aveva incautamente abbassato la mascherina “*a causa del coinvolgimento emotivo e della tensione agonistica*”.

Precisava che la violazione del “Protocollo COVID” non era stata intenzionale e si rammaricava che anche gli altri membri della squadra non si fossero avveduti della situazione, poiché concentrati nelle fasi di gioco.

Contestava quindi il rapporto arbitrale, pur ribadendo la sua valenza di fonte primaria di prova, poiché, a suo dire, il vice allenatore Tettamanti non aveva ricevuto alcun invito, né dalla coppia arbitrale, né dal Covid Manager per l’uso corretto della mascherina durante il corso della gara.

Tale circostanza, a dire di parte reclamante, veniva segnalata dalla coppia arbitrale al dirigente accompagnatore della Futura Volley, solo al momento dei saluti finali e per questo motivo l’Avv. Della Rosa, per il Sodalizio, manifestava perplessità sull’operato dei Direttori di Gara e del Covid Manager non intervenuti tempestivamente, in maniera chiara e perentoria: in sostanza, a suo dire, un semplice richiamo avrebbe evitato la sanzione pecuniaria.

Sosteneva quindi la tenuità della violazione segnalata nel referto arbitrale nel contesto delle norme preventive previste nel “Protocollo Covid” (“*risulta evidente che un momentaneo ed occasionale uso non corretto della mascherina di prevenzione non possa comportare un elevato rischio di contagio*”), e rappresentava alcune perplessità in ordine alle indicazioni ivi formulate (ad esempio l’imposizione dell’uso di DPI ai soli membri dello Staff seduti in panchina e non anche alle giocatrici sedute accanto a loro, nonché al primo allenatore).

Infine evidenziava che il “Protocollo Covid”, pur non prevedendo sanzioni corrispondenti alle specifiche violazioni degli obblighi ivi contenuti, era da riferirsi al più a violazioni intenzionali ed alla palese determinazione di non adempiere agli inviti dei soggetti all’uopo incaricati.

A dire del sodalizio, la mancanza di riferimenti alle sanzioni applicabili comportava quindi una violazione del principio di certezza della pena.

Per tali motivi, chiedeva l’annullamento della sanzione della multa disposta dal Giudice

Sportivo Nazionale con il C.U. n. 1 del 14.10.2021, con sua commutazione nella sanzione del richiamo o deplorazione di cui all'art. 84 comma 1 lettera a) Reg. Giur. Indicava altresì, quali persone informate sui fatti, le Sigg.re Giuditta Lualdi e Benedetta Sartori (entrambe c/o Futura Volley) “*in relazione alla circostanza che nel corso della gara n. 3203 del 10.10.2021 nessun invito a posizionare correttamente il proprio DPI fosse stato formulato dai Direttori di Gara al tesserato Mauro Tettamanti*”.

Nel corso della riunione del 4 novembre 2021, l’Avv. Massimo Della Rosa si riportava ai propri scritti insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate.

\*\*\*\*\*

Preliminarmente all'esame nel merito, è doveroso un breve accenno al “Protocollo Covid”: documento elaborato per garantire lo svolgimento delle attività sportive (assicurando la sicurezza di atleti e tecnici) mediante la definizione di regole per prevenire e contenere la diffusione del virus SARS COV-2.

Il Protocollo (e cioè “Linee Guida per le attività sportive della Federazione Italiana Pallavolo in tempo di COVID19”), già predisposto a Maggio del 2020, è stato di recente rivisitato con specifico riferimento alla stagione 2021/2022, dovendo essere contestualizzato allo stato di emergenza epidemiologica ed al suo andamento.

Tale documento individua, pertanto, regole volte a garantire ambienti sicuri per tutti i partecipanti alle diverse competizioni e quindi a prevenire i rischi di contagio.

Nello specifico gli scopi del Protocollo sono: 1) prosecuzione degli allenamenti e delle gare di pallavolo, beach volley e Sitting volley nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di distanziamento sociale emanate dalle autorità governative in relazione all'emergenza epidemiologica in atto; 2) consentire agli allenatori degli atleti di riprendere a svolgere la loro attività; 3) definire delle linee guida semplici e pragmatiche per le associazioni/società sportive e per le strutture di gioco e allenamento destinate ai sodalizi; 4) garantire la sicurezza di atleti, tecnici e dirigenti definendo regole chiare su ciò che è e non è consentito.

Proprio perché contenente norme di prevenzione sanitaria (in un momento storico molto particolare) la F.I.P.A.V ha espressamente richiamato il senso di responsabilità di ciascuno (dalle società fino alle famiglie) chiedendo lo scrupoloso rispetto delle linee

guida del protocollo “*nella consapevolezza che sempre di più il comportamento di ciascuno condiziona il ritorno ad un “normale” svolgimento delle attività*”.

In tale contesto, è stata ribadita la figura del “Covid Manager” il quale (su delega fiduciaria del Presidente della Società – unico responsabile in qualità di legale rappresentante) ha lo specifico compito di coordinare e verificare il rispetto delle disposizioni riportate nel protocollo e finalizzate, appunto, a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19.

Tra le sue competenze rientra anche la verifica del corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (c.d. D.P.I.) nel corso degli allenamenti e delle gare.

Fatta questa doverosa e generale premessa, si rileva quanto segue.

Conformemente a quanto rilevato dalla Futura Volley Giovani nel proprio reclamo, le indicazioni sanitarie contenute nel “Protocollo Covid” non sono evidentemente sancite a livello regolamentare e, pertanto, non vengono previste specifiche sanzioni in caso di violazione.

Tuttavia le linee guida richiamate dettano principi igienici/sanitari volti al superiore interesse della salvaguardia della salute pubblica, gravemente esposta a causa della nota diffusione pandemica da SARS COV-2.

Tale circostanza impone estrema cautela nel rispetto delle norme ivi indicate tenuto altresì conto delle responsabilità nel malaugurato caso in cui, la loro violazione, possa comportare eventuali contagi.

E’ evidente che in un siffatto contesto non possano essere previste dettagliatamente violazioni e sanzioni, da valutare al più caso per caso, in ragione della gravità del fatto compiuto.

Nel caso di specie, la circostanza – non occasionale – per cui il vice allenatore della Futura Volley Giovani non ha indossato la mascherina protettiva nel corso della gara OMAG MT S. Giovanni Marignano – Futura Volley Giovani Busto (3° e 4° set), è acclarata (poiché neanche contestata) e sancita nel referto di gara che, come noto, costituisce fonte primaria di prova.

A parere di questa Corte l’audizione di due atlete, quali persone informate sui fatti, richiesta dalla Futura Volley (volta a confutare il referto e, quindi, a ridimensionare la

portata della violazione a carico del proprio tesserato) non può trovare accoglimento. Infatti l’eventuale mancanza di “inviti” al Sig. Tettamanti durante la gara (volti al corretto uso della mascherina), non escluderebbe comunque la valenza del fatto: né potrebbe questa Corte effettuare una valutazione ipotetica sulla base di un differente svolgimento dei fatti, del tutto eventuali.

Non può questa Corte valutare una eventualità (cosa sarebbe potuto succedere se ..... ) ma evidentemente solo limitarsi all’esame dei fatti concreti indicati nel referto e, si ribadisce, non contestati.

Pur comprendendo l’attenzione della Dirigenza della Futura Volley al tema sanitario e pur volendo far rientrare la vicenda in un contesto più ampio di coinvolgimento emotivo, deve comunque emergere la necessità che le attuali norme del Protocollo debbano essere rispettate al pari di norme regolamentari e non può pertanto disporsi un declassamento della sanzione tale da ridimensionare la portata etica della norma per le precipue finalità perseguitate.

Una siffatta impostazione ne sminuirebbe il senso e ne potrebbe comportare pericolose ed inaccettabili interpretazioni.

Per tali motivi questa Corte non ritiene di poter accogliere le richieste della Futura Volley, ma solo di rimodulare lievemente la sanzione tenuto conto del contegno processuale assunto dalla stessa.

#### **P.Q.M.**

La Corte Sportiva d’Appello conferma il C.U. 1 del 14.10.2021 reso dal Giudice Sportivo Nazionale Tribunale Federale, rideterminando in €350,00 la sanzione pecuniaria inflitta alla Soc. Futura Volley Giovani.

F.to Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 16 novembre 2021